

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ANGHINONI. — *Ai Ministri delle finanze e per i beni culturali e ambientali con incarico per lo spettacolo e lo sport.* — Per sapere — premesso che:

le competizioni sportive con l'uso di animali, alle quali siano abbinata lotterie e scommesse che distribuiscono montepremi di miliardi, non solo devono essere fortemente regolamentate, ma stretto deve essere il controllo dell'osservanza dei relativi regolamenti;

alla gara ippica di Merano del settembre 1995, il dottor Paparella della procura circondariale di Bolzano, su denuncia di un ex fantino, faceva eseguire dai carabinieri sopralluogo da quale, per voce dello stesso dottor Paparella, non emerse alcuna irregolarità, come rilevabile dal verbale stesso (come riferito all'interrogante direttamente per telefono sempre dal dottor Paparella). Foto mostrate all'interrogante evidenzierebbero che ostacoli di gara non rispettavano le norme elencate nel regolamento pubblicato nel supplemento Ufficiale n. 4 dell'aprile 1995, regolarmente riportante i sigilli di Stato;

l'interrogante è venuto a conoscenza che gli ostacoli del gran premio di Merano, che si terrà il giorno 29 settembre 1996 ed al quale sono abbinata la lotteria nazionale e scommesse al totalizzatore ed a libro, non rispetterebbero, ancora una volta, le caratteristiche richieste dal regolamento, che prevede norme ben precise, atte a far sì che tutti i concorrenti possano svolgere una leale e corretta competizione, che i concorrenti non abbiano ad attuare premeditadamente atti fraudolenti allo scopo di danneggiare gli avversari, nell'ottica di mutare i risultati legati alla lotteria ed alle scommesse;

gli ostacoli denominati siepe e siepona sarebbero costruiti con materiali non

ideali, dando consistenza a tratti dura, come da regolamento, ed a tratti morbida, favorendo quindi il cavallo che sceglie di superarla in quel tratto;

la conoscenza della localizzazione della differenza di consistenza dell'ostacolo, permetterebbe a taluni fantini, spingendo il cavallo avversario verso la parte più consistente, di favorire altro cavallo in modo da alterare i risultati finali ai quali sono legate scommesse e lotteria —

se intendano accertare la veridicità di quanto sopra-elencato e quali controlli intenda attuare per far sì che la gara di domenica 29 settembre 1996, alla quale sono abbinata lotteria e scommesse, abbia a svolgersi nel massimo rispetto del regolamento;

quali provvedimenti intendano prendere, nel caso si accertasse l'irregolarità degli ostacoli, nei confronti dei responsabili del mancato o inefficiente controllo e di coloro che, con il loro atteggiamento ed operato, avrebbero permesso, dandone copertura, tutto ciò. (4-03611)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

La Società degli steeple - chases d'Italia, Ente tecnico di diritto pubblico che per statuto regge, disciplina e controlla le corse ad ostacoli e quelle piane per «gentlemen riders» d'Italia, ha comunicato che i percorsi di Merano, ed in particolare quello del Gran Premio di Merano 1996 sono da anni mantenuti inalterati — salvo modifiche tecniche migliorative ed interventi di ordinaria manutenzione — nelle loro caratteristiche ed elementi, così da assicurare le migliori condizioni di regolarità richieste per lo svolgimento delle prove agonistiche gestite dallo stesso Ente.

Inoltre, ai sensi del Titolo IV, capo I, del Regolamento delle Corse, su dette prove vengono svolti numerosi controlli e sopralluoghi a carattere tecnico-disciplinare sulla idoneità dei percorsi e degli ostacoli; in tali verifiche, effettuate a cura di funzionari della Società suddetta nonché da Commissioni tecniche alle quali sono chiamati a far

parte anche i rappresentanti delle categorie ippiche interessate (cavalieri, proprietari ed allenatori) non sono mai risultate anomalie del tipo segnalato dalla S.V. On.le., né sono mai stati comunicati reclami o segnalazioni riguardanti la pericolosità o la irregolarità dei percorsi relativi alle gare suddette.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali: Pinto.

CAPARINI e FAUSTINELLI. — Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. — Per sapere — premesso che:

da numerosi articoli pubblicati su quotidiani a tiratura nazionale, quali *Corriere della Sera* e *la Repubblica* (Affari e Finanza del 1° luglio 1996), venivano documentate vicende relative all'Unire (Unione nazionale incremento razze equine);

l'attuale commissario dell'Unire dottor Angelo Pettinari, è anche consigliere sia della società Merano Maia, che gestisce l'ippodromo di Merano, sia della società Eufon, cui è stata delegata la gestione del segnale televisivo delle corse ippiche —:

se non si configurino ipotesi di monopolio delle scommesse ippiche da parte delle agenzie ippiche raggruppate nello Snai (Sindacato nazionale agenzie ippiche);

se, in base alla normativa vigente, la carica di commissario dell'Unire sia incompatibile con quella di membro di consiglio di amministrazione di società a carattere ippico. (4-02722)

RISPOSTA. — Per quanto concerne il primo punto dell'interrogazione presentata dalla S.V. On.le, questo Ministero nell'esercizio del potere di vigilanza sull'Unire, anche in sintonia con il parere formulato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha respinto gli atti deliberativi del predetto Ente ravvisando nei medesimi una sorta di monopolio nella gestione delle scommesse ippiche e, di conseguenza, la mancanza di qualsiasi forma di concorrenza.

Quanto al secondo punto, non è stata riscontrata alcuna incompatibilità con la carica di Commissario dell'UNIRE.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali: Pinto.

LUCIANO DUSSIN e GUIDO DUSSIN. — Ai Ministri dell'interno e dei trasporti e navigazione. — Per sapere — premesso che:

in data 15 giugno 1996 al responsabile dell'ufficio di polizia municipale del comune di Susegana (TV) è stato elevato verbale di contestazione da parte della sezione di Treviso della polizia postale per aver posto in esercizio un apparecchio radio-rice-trasmittitore in assenza di autorizzazione all'impiego (articolo 195/2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973);

in data 25 giugno 1996 veniva notificato verbale di sequestro amministrativo dell'intero apparato di rilevazione *autovelox* perché non omologato;

l'omologazione è necessaria per garantire la veridicità di quanto fotografato dall'*autovelox*, la cui funzionalità potrebbe essere alterata da onde elettromagnetiche (ad esempio se è posizionato in prossimità di cavi elettrici ad alta tensione) —:

se sia stata emanata ed inoltrata a tutti gli enti utilizzatori che a tutt'oggi si avvalgono illegalmente di tale apparecchiatura una circolare che ne vieti da subito l'utilizzo;

se sia stata valutata l'ipotesi di aumentare il margine di tolleranza di questi strumenti di misurazione, attualmente fissato al 3 per cento, ciò che significa una tolleranza di 1,5 km/h a 50 km/h; a tale margine di tolleranza non corrisponde assolutamente un equivalente e logico margine operativo del conducente;

se sia stata valutata l'ipotesi di aumentare il limite massimo di velocità su strade urbane. L'attuale limite risulta inadeguato e sconveniente rispetto alle reali condizioni di viabilità. L'utilizzo di tali

rilevatori, spesso posti in corrispondenza a zone sottoposte a tali anacronistici limiti di velocità, in molti casi appare come un illegittimo sistema per contribuire alle entrate delle amministrazioni comunali.

(4-02643)

RISPOSTA. — *La prefettura di Treviso, interessata a proposito dell'asserita irregolarità dell'apparecchiatura « autovelox » in dotazione alla polizia municipale di Susegana, ha disposto l'archiviazione della pratica, sulla base di una specifica precisazione del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, che ha riconosciuto la perdurante validità di una precedente omologazione.*

Tale omologazione, peraltro, non ha attinenza con l'efficacia probatoria del citato autovelox ai fini delle contestazioni previste dal Codice della strada, in quanto, per attestare tale efficacia, occorre una specifica approvazione del Ministero dei lavori pubblici, che nel caso in questione era stata debitamente rilasciata.

Quanto alle indicazioni propositive delle S.V On.li, debbo precisare che il ridotto margine di tolleranza richiesto alle apparecchiature « autovelox » è posto a garanzia della loro affidabilità e non riguarda il profilo rilevato dalle S.V On.li, concernente la rilevanza delle infrazioni più lievi, che il Codice della strada prende in considerazione per graduare la sanzione.

Per quanto concerne, infine, la ricorrente questione della congruità o meno dei limiti di velocità nei centri urbani, la maggioranza degli esperti concorda, al momento, sulla opportunità di mantenere quelli attualmente in vigore.

Il Ministro dell'interno: Napolitano.

FILOCAMO. — *Ai Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:*

nell'estesissima superficie adibita a Parco dell'Aspromonte in Calabria è stato incluso quasi tutto il comune di Ciminà, in provincia di Reggio Calabria, per cui gli abitanti non possono neanche recarsi o essere portati nel cimitero del loro comune

senza il preventivo permesso, né potare gli alberi dei loro boschi, né utilizzare la legna secca per riscaldarsi durante l'inverno, né recarsi a caccia nel periodo consentito dalla legge neanche per cacciare il cinghiale che provoca ingenti danni alle colture con le sue scorribande, perché vengono puniti dalle guardie forestali;

in realtà, il parco esiste soltanto sulla carta, in quanto non sono state individuate le varie zone e nessun lavoro è stato eseguito per renderlo funzionale, mentre invece sono operanti vincoli e punizioni per coloro che si avvicinano al cosiddetto parco —:

quali iniziative intendano adottare per: a) riperimetrare la zona adibita a parco, riducendo la superficie e togliendo gran parte del territorio del comune di Ciminà; b) suddividere il parco in varie fasce a diversi vincoli; c) creare intorno al parco piccole e medie industrie artigianali ed agroalimentari, facendo lavorare gli abitanti del luogo, altrimenti la disoccupazione aumenta e si determina sempre più una separazione tra cittadini ed istituzioni in quanto non solo il Governo non dà lavoro, ma non permette neanche a chi ha la voglia e la possibilità di lavorare di poterlo fare nel proprio appezzamento di terreno e nel proprio territorio comunale.

(4-04462)

RISPOSTA. — *Il Parco Nazionale dell'Aspromonte è stato istituito col decreto del Presidente della Repubblica 4.1.1994; ha un'estensione di 76.168 ha, interessanti il territorio di 37 comuni, tra i quali quello di Ciminà.*

Al momento il perimetro del Parco non è stato ancora tabellato, né è stato approvato il regolamento che, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 394 del 1991, dovrà stabilire le attività consentite all'interno del Parco e disciplinare l'esercizio.

Non è stato inoltre approvato neppure il Piano di Sviluppo socio-economico, previsto dall'articolo 12 della legge citata, che costituisce lo strumento di zonizzazione dell'intera area del Parco, stabilendo forme differenziate di uso, godimento e tutela.

In tale situazione si applicano pertanto le norme di salvaguardia che hanno lo scopo di preservare il territorio da eventuali azioni pregiudizievoli in attesa degli strumenti di attuazione.

Si comprende come tale rigido regime abbia potuto causare episodi di intolleranza e di insofferenza soprattutto da parte dei numerosi cacciatori che tradizionalmente esercitavano tale attività — ora del tutto vietata — nel territorio attualmente costituente il Parco.

Si precisa peraltro che, ad eccezione della caccia, le attività connesse al settore agro-silvo-pastorale possono venire esercitate, sia pure nel rispetto dei vincoli stabiliti dalla normativa.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali: Pinto.

FOLLINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

dal 1957 ad oggi sono state presentate, da più parti politiche, proposte di legge ed atti di sindacato ispettivo miranti all'istituzione della provincia di Barletta;

in base all'articolo 63, comma 2, della legge n. 142 del 12 giugno 1990, il Parlamento delegò al Governo l'istituzione di nuove province;

la richiesta della istituzione della provincia di Barletta rispecchia una antica tradizione municipalista e corrisponde altresì alla crescita economica e sociale della vasta area territoriale collocata intorno alla Valle dell'Ofanto;

l'istituzione della nuova provincia farebbe diminuire il carico di responsabilità e di incombenze che attualmente si trovano a gravare sulle province di Bari e Foggia;

la politica del Governo afferma di ispirarsi alla valorizzazione di tutti i progetti di riforma delle autonomie locali, prevedendo un ruolo fondamentale della provincia quale livello intermedio di governo tra regione e comune —:

quali iniziative intendano urgentemente assumere, anche nel rispetto dell'articolo 5 della Costituzione, al fine di assicurare l'istituzione della sesta provincia pugliese. (4-04103)

RISPOSTA. — *Le iniziative da assumere, al fine di assicurare l'istituzione della sesta provincia pugliese, competono al Parlamento, il quale potrebbe attivarsi nel senso di prorogare la delega (di cui all'articolo 63 della legge n. 142/1990) al Governo all'emanazione di decreti legislativi per l'istituzione di nuove province, considerato che il termine a suo tempo accordato per l'esercizio della cennata delega è, allo stato attuale, scaduto.*

Il Parlamento medesimo potrebbe attivarsi in funzione dell'iter normativo prescritto dall'articolo 133 della Costituzione, richiamato espressamente nell'articolo 16, comma 2, della legge n. 142/1990.

Si ritiene opportuno evidenziare che l'istituzione di nuove province comporta ingenti oneri per il bilancio dello Stato, come da esperienza acquisita in occasione della costituzione delle recenti nuove province, ed attualmente non vi sono stanziamenti finalizzati specificatamente a tale scopo.

Il Ministro dell'interno: Napolitano.

FOTI. — *Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

risulta all'interrogante che la giunta comunale di Pecorara, in provincia di Piacenza, avrebbe dichiarato «immediatamente eseguibili» tutte le delibere assunte del predetto organo in varie sedute, a far data dal 1° gennaio 1996 a tutto il 28 ottobre 1996;

l'articolo 47, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, prevede che le deliberazioni possano essere dichiarate immediatamente eseguibili «nel caso di urgenza», e previo assenso espresso dalla maggioranza dei componenti l'organo;

la dichiarazione di immediata eseguibilità delle oltre centonovanta delibere as-

sunte dalla giunta comunale di Pecorara nel 1996, costituisce evidente e reiterata violazione di legge, non essendo credibile l'esistenza dei requisiti di urgenza per tutti i predetti atti —:

se i fatti siano noti al Ministro e se lo stesso, giuste le gravi e persistenti violazioni di legge evidenziate, intenda proporre, a termini dell'articolo 40, comma 1, della legge 8 giugno 1990 n. 142 la rimozione del sindaco di Pecorara;

se siano pervenuti alla prefettura di Piacenza esposti, lamenti o note relativamente alle questioni oggetto della presente interrogazione e, in caso affermativo, quali siano stati i relativi provvedimenti assunti in merito;

se e quali verifiche siano state disposte dalla prefettura di Piacenza nei confronti del segretario comunale di Pecorara, chiamato ad esprimere, a termini dell'articolo 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, su ciascuna delle delibere di giunta approvate, il parere di legittimità, parere che non poteva prescindere anche dalla verifica dell'esistenza e delle finalità dell'addotta urgenza a provvedere.

(4-05545)

RISPOSTA. — Circa i fatti denunciati dalla S.V. nel presente atto parlamentare avvenuti presso il comune di Pecorara, la competente prefettura ha riferito di aver ricevuto un esposto prodotto dal gruppo di minoranza dell'ente, in data 23 novembre 1996 sul quale il sindaco del comune è stato tempestivamente chiamato a riferire.

Inoltre, la previsione normativa di cui all'articolo 47, c.3 della legge n. 142 del 1990, come è noto, condiziona la immediata eseguibilità delle delibere di consiglio e giunta, nel caso di urgenza, alla mera espressione di voto da parte della maggioranza, nulla specificando in ordine alle connotazioni presupposte della urgenza che, quindi, sono demandate alle valutazioni discrezionali dei predetti organi.

Il prefetto di Piacenza, pertanto, non ritiene possano ravvisarsi gli estremi per l'applicazione dell'articolo 40 della legge

n. 142 del 1990, trattandosi, in primo luogo di provvedimenti collegiali e non configurandosi in secondo luogo quei presupposti che devono connotare le gravi e persistenti violazioni di legge, perché dalle stesse possa farsi derivare l'atto di rimozione.

Risulta, inoltre, che le delibere comunali sottoposte al vaglio del competente organo di controllo sono state tutte regolarmente approvate.

Infine, il parere di legittimità del segretario comunale deve avere un contenuto limitato agli aspetti di stretta legittimità formale, esclusa qualsiasi valutazione che possa incidere sul merito delle deliberazioni da adottare.

Il Ministro dell'interno: Napolitano.

GARRA. — Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. — Per sapere — premesso che:

il consiglio comunale di Grammichele (Catania) ha approvato all'unanimità un documento di denuncia contro lo stato di abbandono in cui versa il settore della produzione agrumicola;

la produzione agrumicola è la vocazione naturale dell'economia della Sicilia e in particolare della Sicilia orientale;

quest'anno le arance siciliane trovano grosse difficoltà a essere collocate sul mercato e i loro prezzi non sono remunerativi;

la crisi del settore può determinare un ulteriore aggravamento del tessuto economico e produttivo con gravi danni occupazionali nella provincia catanese;

la concorrenza sleale attuata da terzi paesi non viene efficacemente fronteggiata —:

se la delibera del consiglio comunale di Grammichele sia stata acquisita agli atti del Ministro interrogato;

quali iniziative abbia attivato per fronteggiare la grave situazione venutasi a creare.

(4-06670)

RISPOSTA. — *Il problema della scarsa remuneratività del prezzo delle arance siciliane per l'anno in corso è stato attentamente valutato dai competenti Uffici di questa Amministrazione.*

Al riguardo si è potuto osservare che, sebbene le quotazioni di mercato abbiano registrato nei primi giorni del mese di gennaio un andamento discendente, ciò non ha comunque portato il mercato a livelli tali da poter essere definiti come indicativi di una crisi generalizzata. Infatti, solo su alcune piazze siciliane sono state registrate quotazioni non soddisfacenti che, peraltro, risultano attualmente in fase di superamento.

Va comunque precisato che, in caso di crisi, le Associazioni di produttori possono in qualsiasi momento utilizzare lo strumento dell'intervento di mercato durante la campagna di commercializzazione fino ad oggi, però, non risulta che alcuna organizzazione siciliana abbia provveduto ad attivare centri d'intervento.

Per quanto, poi, di competenza di questo Dicastero, si deve rappresentare che, quando un settore merceologico è tutelato da una organizzazione di mercato comunitaria, le eventuali azioni esperibili da parte dei singoli Stati membri non sono comunque compatibili con le disposizioni comunitarie.

Infine, si ritiene opportuno segnalare che, con il varo della nuova organizzazione comune di mercato per gli ortofrutticoli, di cui al reg. CEE 2200/96, i produttori, per il tramite delle loro organizzazioni, avranno a disposizione nuovi strumenti che, se opportunamente utilizzati, potranno portare senz'altro vantaggi a tutta la produzione agrumicola meridionale. Infatti, sono attualmente in fase di pubblicazione i regolamenti applicativi che fissano i criteri di riconoscimento delle nuove Associazioni dei produttori e dei programmi operativi che queste possono attuare.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali: Pinto.

ALBERTO GIORGETTI. — *Al Ministro per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere — premesso che:*

da anni i concorsi universitari sono bloccati a seguito del modo poco chiaro nel quale si svolgono gli stessi;

da sempre sembra prevalere una vergognosa logica, che potremmo definire dello *ius loci*, che tende a far sì che nelle varie sedi si perpetui la prassi per cui il barone universitario tramanda la propria posizione all'« attendente », cioè a colui che meglio ha saputo servire il grande capo;

tale preoccupazione esiste anche in relazione al concorso bandito dal ministero i cui termini scadono il 15 luglio 1996 —:

quali provvedimenti intenda adottare per il concorso espletando, in attesa della più ampia riforma annunciata dal Ministro, affinché tale concorso si possa svolgere nel modo più regolare possibile, evitando l'ennesima, lunghissima teoria di ricorsi ai tribunali amministrativi regionali che, di fatto, ha causato la paralisi del settore. (4-01870)

RISPOSTA. — *In relazione all'atto di sindacato ispettivo di cui all'oggetto, si fa presente, che è stato di recente presentato al Parlamento un disegno di legge, articolato e innovativo, come ormai i mass media hanno ampiamente reso noto, proprio al fine di evitare che il reclutamento dei professori universitari avvenga nel modo così distorto come indicato dall'On.le interrogante.*

Quanto al concorso in atto, si precisa che il Ministero si atterrà ad una scrupolosa osservanza della normativa vigente e, in collaborazione con il CUN, provvederà affinché il concorso stesso sia espletato nel modo più corretto possibile, sperando così di evitare i numerosi ricorsi che hanno spesso paralizzato il rapido svolgimento delle procedure concorsuali.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Berlinguer.

ALBERTO GIORGETTI. — *Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:*

il Ministero della difesa, direzione generale servizi generali, divisione quarta, sezione prima, ha indetto una gara, la n. 28/97, avente ad oggetto una licitazione privata per l'appalto di servizi di sguatteria e pulizia locali cucina presso la mensa (zona operativa) del comando quinto stormo di Cervia;

fra le molte condizioni richieste ne risulta una che, a giudizio dell'interrogante, è estremamente strana, e appare come pregiudizievole per una ampia partecipazione alla licitazione indetta, quasi a predeterminare condizioni tali da consentire la scelta estremamente discrezionale per un limitato numero di ditte;

infatti, al punto relativo alla documentazione da produrre, si indica nel punto b), la seguente richiesta: « attestato rilasciato da pubblica amministrazione o altro ente pubblico o privato che abbia usufruito del servizio sul quale risulti che la ditta concorrente, nell'ultimo quinquennio, ha eseguito perfettamente, per un anno continuativo (1) presso una sola mensa, i servizi generali di cucina per un numero di commensali giornalieri non inferiore alle 400 unità riferite al solo pranzo o alla sola cena. L'attestato dovrà essere corredato da copia del contratto sulla base del quale il servizio è stato effettuato e dal quale dovranno risultare chiaramente i dati indicati nell'attestato stesso »;

non vi è chi non veda la particolarità di un simile requisito, che sembra fatto *ad hoc* per delimitare in modo incredibilmente ristretto il lotto dei partecipanti alla licitazione, che di per sé (si abbia riguardo all'oggetto dei lavori da eseguire) non ha ad oggetto una particolare attività che richieda specifiche caratteristiche —

se non intenda intervenire presso la direzione generale servizi generali al fine di chiarire la vicenda, e più precisamente al fine di far revocare la gara indetta e consentire una diversa formulazione nel bando di gara, che non vada a creare dubbi di illegittimità sullo stesso. (4-07560)

RISPOSTA. — *In esito ai quesiti posti dall'Onorevole interrogante si osserva, prelimi-*

narmente, che per l'iscrizione all'Albo Fornitori ed Appaltatori della Difesa o a qualsiasi altro Albo, da cui vengono attinti i nominativi delle imprese invitate alle gare per le varie esigenze dell'Amministrazione, è condizione mintina, ma indispensabile, che l'impresa comprovi attraverso idonea documentazione di aver già esercitato la specifica attività per la quale richiede l'iscrizione medesima, ciò a prescindere dal grado di difficoltà della attività stessa.

Peraltro, è bene rilevare che le operazioni in cui, in concreto, si estrinseca il servizio oggetto della gara richiamata nell'interrogazione, costituiscono attività connesse con la ristorazione collettiva, e ad essa complementari, e sono assoggettate a identica disciplina giuridica ed economica. Gli operai impiegati nelle suddette operazioni sono inquadrati nel contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria « alberghi e pubblici esercizi » e non in quello del settore pulizie.

Lo stesso Decreto legislativo 157/95, che ha recepito la direttiva comunitaria 50/92, distingue nettamente i servizi in questione (Allegato 2) da altri che potrebbero sembrare simili (Allegato 1) e li assoggettano a regime giuridico diverso (articolo 3, comma 2).

Si soggiunge, peraltro, che il Consiglio di Stato ed il Consiglio Superiore delle Forze Armate, al cui esame sono stati sottoposti i bandi di gara nei quali veniva richiesto identico attestato, ne hanno sempre riconosciuto la piena legittimità ed opportunità.

La Pubblica Amministrazione nel soddisfare le proprie e diversificate esigenze, attraverso il ricorso alla imprenditoria privata non può, per principio consolidato, prescindere dal verificarne la professionalità. Pertanto, la richiesta dell'attestato di servizio in questione deve ritenersi legittima, opportuna e necessaria in quanto mirata ad individuare un minimo di garanzia sulla esperienza e professionalità delle imprese chiamate a svolgere un servizio che, per quanto semplice, è estremamente delicato poiché strettamente connesso con la funzionalità dei servizi di cucina e mensa attivati stabilmente presso i vari enti della Difesa.

ALLEGATO I

Categoria	DENOMINAZIONE	Numero di riferimento della CPC
1.	Servizi di manutenzione e riparazione	6112, 6122, 633, 886
2.	Servizi di trasporto terrestre (1), inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di corriere ad esclusione del trasporto di posta	712 (salvo 71235), 7512, 87304
3.	Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta	73 (salvo 7321)
4.	Trasporto di posta per via terrestre (1), e aerea	71235, 7321
5.	Servizi di telecomunicazione (2)	752
6.	Servizi finanziari a) servizi assicurativi b) servizi bancari e finanziari (3)	ex 81, 812, 814
7.	Servizi informatici ed affini	84
8.	Servizi R&S (4)	85
9.	Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili	862
10.	Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica	864
11.	Servizi di consulenza gestionale e affini (5)	865, 866
12.	Servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica ed alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica ed analisi	867
13.	Servizi pubblicitari	871
14.	Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari	874, da 82201 a 82206
15.	Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa od a contratto	88442
16.	Eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi	94

(1) Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.

(2) Esclusi i servizi di telefonia vocale, di telex, di radiotelefonia, di radiouvviso senza trasmissione di parola, nonché i servizi di trasmissione via satellite.

(3) Ad esclusione dei contratti dei servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, nonché dei servizi forniti da banche centrali.

(4) Ad esclusione dei contratti dei servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficiano esclusivamente le amministrazioni per loro uso nell'esercizio della propria attività, nella misura in cui la prestazione di servizi sia interamente retribuita da dette amministrazioni.

(5) Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.

ALLEGATO 2

Numero di riferimento della CPC	DENOMINAZIONE	Numero di riferimento della CPC
	17. Servizi alberghieri e di ristorazione	64
	18. Servizi di trasporto per ferrovia	711
	19. Servizi di trasporto per via d'acqua	72
	20. Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti	74
	21. Servizi legali	861
	22. Servizi di collocamento e reperimento di personale	872
	23. Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati	873 (salvo 87304)
	24. Servizi relativi all'istruzione, anche professionale	92
	25. Servizi sanitari e sociali	93
	26. Servizi ricreativi, culturali e sportivi	96
	27. Altri servizi	

ALLEGATO 3

DEFINIZIONI DI ALCUNE SPECIFICHE TECNICHE

Ai fini del presente decreto si intende per:

1. «specifiche tecniche»: l'insieme delle prescrizioni d'ordine tecnico, contenute in particolare nel capitolato d'onere, che definiscono le caratteristiche richieste di un'opera, un materiale, un prodotto o una fornitura e che permettono di caratterizzare obiettivamente l'opera, il materiale, il prodotto o la fornitura in modo che essi rispondano all'uso a cui sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice. Tra queste caratteristiche rientrano i livelli di qualità o proprietà d'uso, la sicurezza, le dimensioni, inclusi i requisiti applicabili al materiale, al prodotto od alla fornitura per quanto riguarda la garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, il collaudo ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura o l'etichettatura. Esse comprendono altresì le regole riguardanti la progettazione e le modalità di determinazione dei costi, le condizioni di collaudo, d'ispezione e di accettazione delle opere, nonché i metodi o le tecniche di costruzione come pure ogni altra condizione tecnica che l'amministrazione aggiudicatrice è in grado di prescrivere, nell'ambito di regolamenti generali o specifici, in relazione all'opera finita ed ai materiali od alle parti che la compongono;

2. «norme»: le specifiche tecniche, la cui osservanza non è in linea di massima obbligatoria, approvate da un ente di normalizzazione riconosciuto ai fini di un'applicazione ripetuta e continua;

3. «norme europee»: le norme approvate dal Comitato europeo per la standardizzazione (CEN) o dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec) in quanto «norme europee (EN)» ovvero «documenti d'armonizzazione (HD)», in base alle regole comuni di queste organizzazioni, ovvero dall'Istituto europeo delle norme per le telecomunicazioni (ETSI - European Telecommunication Standards Institute) in quanto «norme europee per le telecomunicazioni (ETS)»;

4. «omologazione tecnica europea»: la valutazione tecnica favorevole dell'idoneità all'impiego di un prodotto, fondata sulla rispondenza ai requisiti essenziali per la realizzazione di opere, in funzione delle caratteristiche intrinseche del prodotto stesso e di determinate condizioni d'applicazione e d'impiego. L'omologazione europea è rilasciata da un organismo designato a questo scopo dallo Stato membro;

5. «specifiche tecniche comuni»: le specifiche tecniche stabilite conformemente ad una procedura riconosciuta dagli Stati membri per garantire un'applicazione conforme in tutti gli Stati membri, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee;

6. «requisiti essenziali»: i requisiti riguardanti la sicurezza, la salute e determinati altri aspetti d'interesse generale che l'opera può soddisfare.

ALLEGATO 4

MODELLI DI BANDI E AVVISI DI GARA

A. PREINFORMAZIONE

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministrazione e, qualora non coincidano con i primi, del servizio al quale possono essere richieste informazioni aggiuntive.

2. Appalti complessivi che s'intendono aggiudicare in ciascuna delle categorie di servizi di cui all'allegato 1.

3. Data provvisoria per l'avvio delle procedure d'aggiudicazione per ogni categoria.

4. Altre informazioni.

5. Data d'invio dell'avviso.

6. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

B. PROCEDURE APERTE

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministrazione.

2. Categoria di servizio e descrizione. Numero di riferimento CPC.

3. Luogo di esecuzione.

4.a) Eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative;

b) Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in causa;

Il Ministro della difesa: Andreatta.

MARTINAT. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

il giorno 27 novembre 1996, presso l'Ateneo di Torino si sono verificati gravi atti da parte di esponenti dell'ultra-sinistra, i quali hanno inscenato una manifestazione violenta (come riportato dai mezzi di informazione) che ha portato all'occupazione dell'università ed alla relativa sospensione delle lezioni —:

quali atteggiamenti intenda immediatamente assumere in relazione agli accadimenti di cui sopra;

se non intenda intervenire presso gli organi competenti, affinché venga a cessare questa situazione di grave illegalità, che menoma il diritto degli studenti allo studio e avalla gli atteggiamenti estremistici degli esponenti dell'ultra-sinistra, i quali utilizzano le « occupazioni » per operare distruzione, furti e devastazioni, come la cronaca degli ultimi anni insegna. (4-05736)

RISPOSTA. — *In relazione all'atto di sindacato ispettivo di cui all'oggetto, si espongono i seguenti fatti così come riferiti dal Rettore di Torino.*

Il Preside della Facoltà di giurisprudenza del citato Ateneo, il 28.11.1996 ha presentato denuncia al Procuratore della Repubblica di Torino precisando che, in data 27.11.1996, mentre si svolgevano le lezioni, un gruppo di circa 50 persone che si autodefiniscono « studenti in lotta », dopo aver esposto uno striscione con scritto « ritiro immediato del Regolamento didattico », occupavano la sala laurea. Il presidente d'intesa con il Rettore, disponeva la sospensione della didattica.

Il gruppo degli occupanti ha poi tentato di organizzare un concerto notturno nel corridoio di ingresso del Palazzo Nuovo.

Il Rettore, nel timore che un'ulteriore affluenza di persone potesse costituire una preoccupante turbativa dell'ordine pubblico, con fax n. 36 del 27.11.97 ha chiesto l'intervento della Questura constatando che non era stato causato danno alcuno.

Successivamente con nota n. 38 del 29.11.96, ha comunque presentato denuncia

dei fatti al Procuratore Generale della Repubblica di Torino.

Il gruppo dei partecipanti all'occupazione, dopo aver pernottato nei locali della Facoltà, ha liberato detti locali il giorno 28.11.96. Si è constatato che durante la detta occupazione non è stato provocato danno di alcun tipo alle strutture universitarie. Per tale motivo, riprese regolarmente le lezioni, non sembra si possano assumere altri provvedimenti oltre a quelli già assunti.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Berlinguer.

MARZANO, MARTINO, REBUFFA, COLLETTI, MELOGRANI e URBANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica. — Per sapere — premesso che:*

con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica del 15 dicembre 1994, il Ministro *pro tempore*, considerate le specifiche irregolarità procedurali segnalate dal Cun, nonché i dubbi sulla complessiva regolarità delle operazioni concorsuali sollevati da un commissario e da alcuni esposti di candidati, decretava l'annullamento degli atti della commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario di ruolo di prima fascia gruppo P0123 « Scienza delle finanze », bandito con Decreto ministeriale del 16 aprile 1992. Nel decreto venivano nel contempo disposti la sostituzione dell'intera commissione e l'invio degli atti annullati all'autorità giudiziaria, per l'eventuale accertamento di risvolti penali riguardanti le operazioni concorsuali;

con un decreto immediatamente successivo (21 dicembre 1994), lo stesso Ministro, fermo restando l'annullamento degli atti in oggetto, sospendeva la sostituzione della commissione, disponendo che su questo punto si sarebbe provveduto all'esito delle indagini da parte della procura della Repubblica. Va rilevato che gli

atti annullati da due decreti non erano parziali. Si trattava di atti conclusivi (compresa la votazione e la proclamazione dei vincitori), divenuti successivamente di pubblico dominio;

la procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, con atto datato 25 ottobre 1995, richiedeva l'archiviazione del procedimento, con la motivazione che dalla documentazione « non emergono comportamenti rilevanti sotto il profilo del reato ipotizzato di abuso di ufficio... e che le osservazioni dedotte dal Cun costituiscono delle irregolarità procedurali » (quest'ultima affermazione essendo ovviamente da interpretare nel senso che le irregolarità non comportavano conseguenze penali, ma esistevano ed erano rilevanti dal punto di vista amministrativo). La richiesta di archiviazione è stata accolta dal Gip del tribunale di Roma, che ha disposto l'archiviazione con decreto datato 29 novembre 1995;

da ultimo, con atto datato 3 ottobre 1996, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica, visti gli atti precedenti, e « tenuto conto che a carico della commissione giudicatrice non sono emersi comportamenti penalmente rilevanti », ha decretato, fermo rimanendo l'annullamento degli atti del concorso, la revoca della decisione di sostituire la commissione giudicatrice stabilita dal decreto del 15 dicembre 1994, nonché della riserva di sostituzione contenuta nel successivo decreto del 21 dicembre 1994, disponendo nel contempo la riconvocazione della commissione giudicatrice « originaria » per rinnovare gli atti concorsuali annullati. La Commissione in oggetto è al momento al lavoro. Si ha peraltro notizia di ricorsi in procinto di essere presentati al Tar avverso il sopradetto decreto —:

con quale criterio si sia scelto di affidare di nuovo la procedura concorsuale alla stessa Commissione che si è resa responsabile della produzione di atti completi — che vanno cioè dall'insediamento alla proclamazione dei vincitori — il cui annullamento iniziale nella loro intrezza

è stato preceduto da censure del Cun ed è stato confermato per ben due volte dal Ministro competente (di cui una dall'attuale Ministro);

se il Ministro interrogato ignori che tra la scelta effettuata nel 1994 con l'invio degli atti al giudice penale, e la scelta effettuata da ultimo, volta in sostanza a consentire l'autocancellazione degli errori da parte della commissione che se ne è resa responsabile, dal punto di vista della buona amministrazione, vi sono numerose vie intermedie, in particolare la sostituzione — totale o parziale — della commissione, provvedimenti perfettamente adeguati al caso in esame, vista la gravità degli errori commessi e dei contrasti emersi in commissione, rilevati da più organi nonché dallo stesso Ministro in carica, al punto che egli ha ritenuto di confermare l'annullamento degli atti già contenuto in ben due decreti di un suo predecessore;

secondo quali valutazioni ritenga possibile per la vecchia commissione il corretto rinnovamento degli atti del concorso in oggetto, dato che, come risulta dalla lettura degli atti annullati, vi sono stati tra i commissari contrapposizioni fondamentali, che hanno coinvolto molteplici aspetti di merito e di metodo e sono sfociati in scontri personali e denunce esterne, per cui essi trovano ora di fronte a sé due vie, entrambe senza sbocco: *a)* mantenere ognuno, con coerenza, le proprie convinzioni, finendo però nell'insieme per ribadire, anziché per rinnovare, gli atti annullati, con conseguente elevatissima probabilità di un nuovo annullamento; *b)* ricominciare daccapo come se nulla fosse accaduto ed i precedenti atti fossero inesistenti, esponendo anche in questo caso i nuovi atti ad un'elevata probabilità di annullamento a causa del mutamento dei criteri di giudizio in presenza degli stessi candidati e degli stessi titoli, e screditando la scienza delle finanze, materia in Italia di assai illustri tradizioni a partire dal nome di Luigi Einaudi;

secondo quali valutazioni ritenga che possa lavorare con la necessaria serenità e

imparzialità, elementi la cui assenza motiva fondati ricorsi amministrativi con produzione di gravi incertezze per l'università e spreco di pubbliche risorse (fondati ricorsi per i quali sono peraltro più che sufficienti le storture indicate nei punti precedenti), una commissione i cui lavori sono stati oggetto di infinite polemiche, che hanno avuto anche un'ampia eco sulla stampa e i cui precedenti giudizi individuali e collettivi su tutti i candidati sono di pubblico dominio, non in via di fatto, ma a norma delle leggi sulla trasparenza, essendo stati i precedenti lavori formalmente portati a termine. (4-06299)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo di cui all'oggetto concernente il concorso P0123 — Scienza delle Finanze —, si precisa quanto segue.*

Il Consiglio Universitario Nazionale — CUN — nel rinviare gli atti concorsuali all'Amministrazione ha motivato la non approvazione degli stessi con varie osservazioni e ha precisato che la Commissione avrebbe potuto sanare le varie irregolarità rilevate.

Contestualmente tuttavia ha richiamato l'attenzione e ha sollecitato l'Amministrazione, al fine di effettuare le necessarie verifiche, in merito alle implicazioni « di ordine giuridico » derivanti dalle denunce di falso procedimentale sollevate da un Commissario.

Ciò stante e per la ragione sopra esposta si è ritenuto di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica, disponendo, con decreto ministeriale 15.12.94, sia l'annullamento degli stessi sia la sostituzione della Commissione. Come noto agli On.li interroganti, tale atto, con decreto ministeriale 21.12.96, è stato però revocato.

Il G.I.P. del Tribunale di Roma, investito della questione, non avendo riscontrato elementi penalmente rilevanti a carico della Commissione, ha disposto l'archiviazione della vertenza. Conseguentemente con decreto ministeriale 3.10.96, si è proceduto alla riconvocazione della Commissione.

È di tutta evidenza, quindi, che la sostituzione della Commissione avrebbe dovuto intervenire solo nel caso che l'autorità

giudiziaria avesse riscontrato responsabilità di carattere penale a carico dei Commissari. Poiché però ciò non è accaduto, detti Commissari sono stati ritenuti in grado di operare correttamente non sussistendo più nei loro confronti quegli elementi di turbativa atti a condizionare la serenità e l'obiettività del giudizio.

Si fa presente inoltre che qualora i candidati ritengano che l'imparzialità di giudizio possa essere compromessa da specifiche e dimostrate situazioni di conflittualità o inimicizia intercorrenti con uno o più commissari, gli stessi potranno proporre tempestiva istanza di ricusazione, la cui fondatezza sarà attentamente valutata dal Ministero.

Per dovere di informazione si rende noto infine che la riconvocazione della commissione è stata sospesa, per effetto di una ordinanza cautelare del TAR Lombardia avverso la quale l'avvocatura dello Stato ha proposto appello.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Berlinguer.

NAPOLI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere — premesso che:*

in occasione del concorso a posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia bandito con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1996, sono emerse nuovamente perplessità e polemiche sull'applicazione del decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660, in merito all'obbligo di deposito dei lavori stampati —:

se non ritengano di dovere promuovere sollecitamente una revisione della norma, obsoleta, non rispondente più ai fini per i quali era stata promulgata e ormai solo fonte di confusione ed equivoci.

(4-02400)

RISPOSTA. — *Con riferimento al documento ispettivo indicato in oggetto, si fa presente che si concorda pienamente con*

l'On.le Interrogante in merito alla necessità di una sollecita revisione del Decreto Luogotenenziale 31.8.1945, n. 660 e delle successive, ma non significative, modificazioni.

Le disposizioni contenute nel detto decreto sono infatti ormai del tutto anacronistiche.

Pertanto per rendere attuale la normativa sul deposito legale degli stampati e delle pubblicazioni, nonché di altri tipi di documenti, risulta sia stato presentato al Senato un apposito disegno di legge (n. 1031 del Sen. Veltroni) in cui viene disciplinato con chiarezza il detto deposito legale.

In esso infatti è prevista la possibilità « di disciplinare in modo organico l'oggetto, i soggetti e gli istituti destinatari del deposito e quindi, attraverso una riduzione del numero di copie da depositare unitamente ad una migliore distribuzione dei compiti, di definire i servizi per l'utenza ».

Inoltre è prevista l'istituzione di una Commissione al fine di garantire un obiettivo comune e omogeneo alle strategie del deposito legale, nonché di assicurare un sistema valido di cooperazione tra i soggetti coinvolti (istituti depositari, editori, autori, eccetera).

Ci auguriamo che tale Disegno di legge possa essere rapidamente approvato.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Berlinguer.

NEGRI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

le tasse d'iscrizione per l'anno accademico 1996/1997 dell'università degli studi di Milano sono state definite facendo riferimento alle effettive condizioni economiche dello studente, individuate sulla base della composizione del nucleo familiare, della natura e dell'ammontare del reddito annuo complessivo prodotto da tutti i componenti il nucleo stesso, secondo le otto fasce di reddito contenute in un prospetto specifico;

le fasce di reddito sono, a loro volta suddivise in due, ossia redditi diversi e

redditi da lavoro dipendente, con quote maggiori per i redditi diversi;

questo sta a significare che le tasse d'iscrizione a carico degli studenti che abbiano un reddito derivante da lavoro autonomo sono quantitativamente diverse da quelle con redditi derivanti da lavoro dipendente;

ad esempio, per la prima fascia di reddito la facoltà di giurisprudenza esige per i redditi non derivanti da lavoro dipendente lire 450.000 (seconda rata), mentre per i redditi derivanti da lavoro dipendente l'iscrizione è gratuita —:

se in tutte le università d'Italia siano stati adottati criteri simili nelle valutazioni delle fasce di reddito e in caso contrario, quali siano stati i metodi scelti;

se non intenda intervenire presso le autorità competenti dell'università di Milano affinché sia rivisto il criterio di computo delle tasse d'iscrizione e del contributo universitario;

se non ritenga necessario garantire un servizio pubblico uguale per tutti i cittadini, eliminando una così iniqua disparità di trattamento economico ai danni dei lavoratori non dipendenti. (4-03987)

RISPOSTA. — *In riferimento all'atto ispettivo presentato, dall'On.le Negri si fa presente anzitutto che l'Università statale di Milano per mezzo del proprio organo di Governo (Consiglio di Amministrazione) ha deliberato in merito al pagamento delle tasse di iscrizione e dei contributi per l'anno accademico 1996/97 in conformità di precise disposizioni di legge e ad una direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

L'Università ha applicato infatti i seguenti atti normativi:

a) *legge n. 537/93 (articolo 5, comma 18) nonché arrt. 14 e 15 - interventi correttivi di finanza pubblica;*

b) *Decreti legge convertiti in legge a modifica della legge 537/93, cioè il decreto-legge n. 122/94 convertito nella legge 236/95*

e decreto-legge n. 475/95, convertito nella legge 5.11.96 n. 573;

c) legge 390/91 (articolo 4) - norma sul diritto agli studi universitari;

d) D.P.C.M. del 13.4.94, emanato in attuazione dell'articolo 4 della legge 390/91.

In attuazione delle disposizioni sopra richiamate che hanno previsto un nuovo sistema di finanziamento delle Università statali, anche l'Università di Milano, come tutte le Università statali, ha dovuto prevedere importi diversificati nel pagamento dei contributi universitari (la tassa di iscrizione è a carico di tutti gli studenti, senza distinzione di sorta per L. 287.000) a seconda delle fasce di reddito, dell'ampiezza del nucleo familiare e del merito degli studenti.

Si fa presente, tra l'altro, che le decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione dell'Università sono state prese accogliendo, per la gran parte, le proposte formulate dagli studenti, rappresentanti di tutte le liste presenti nel suddetto Consiglio.

Pertanto l'Università ha deciso di suddividere le contribuzioni in otto fasce di tipologie contributive così articolate:

1) le prime tre fasce, sia in termini di reddito che di ampiezza del nucleo familiare, continuano ad essere quelle determinate sulla base della scala di equivalenza della Commissione Povertà di cui al D.P.C.M. 13.4.94, assumendo un reddito soglia di riferimento per la famiglia tipo di tre persone pari alla somma aggiornata al 1996 - £. 58.400.000;

2) i redditi previsti per la quarta e quinta fascia sono stati elevati del tasso di inflazione programmata (vedere articolo 4, comma 6 D.P.C.M. sopracitato), pari al 3,50 per cento (arrotondato) rispetto al 1995/96;

3) i redditi relativi alla sesta fascia sono quelli stabiliti dalla norma e correlati alla composizione del nucleo familiare di appartenenza;

4) le ultime due fasce 7° e 8° sono state istituite dall'Università per i redditi che superano i limiti attualmente previsti per la sesta fascia.

Nell'ambito di tali fasce poi l'Università ha ritenuto legittimo definire minori importi per contributi da porre a carico di studenti appartenenti a nuclei familiari i cui redditi siano riferiti a lavoro dipendente e/o a pensione (procedura peraltro già posta in essere dalla Università cattolica) in quanto le vigenti disposizioni legislative riguardanti la determinazione degli importi per tassa di iscrizione, per contributi nonché quelle in materia di diritto allo studio esplicitamente lo consentono.

L'articolo 4 della legge n. 390/91, comma 1, infatti così espressamente recita: « con decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri lettera a) le condizioni economiche vanno individuate sulla base della natura e dell'ammontare del reddito imponibile e dell'ampiezza del nucleo familiare. Allo stesso modo l'articolo 5, comma 18 della legge 537/93 afferma: « criteri generali per la determinazione del merito, dei limiti di reddito e delle condizioni effettive del nucleo familiare di cui ai commi 14 e 15 sono stabiliti con D.P.C.M., previsto dalla legge 390/91.

Lo stesso D.P.C.M., del 13.4.94 successivamente emanato stabilisce (articolo 4, comma 1 e 3) che « il reddito familiare è definito in primo luogo sulle evidenze fiscali, integrate utilizzando valutazioni legate alla dimensione e alla tipologia economica delle attività che li generano ... ».

A tali principi si è attenuta l'Università statale di Milano, non certamente nell'intento di attribuire « una tacita ed illecita qualifica di evasore, con conseguente immediata punizione a carico dei figli, ... in barba ad ogni concetto di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge... ».

La detta Università e tutte le Università italiane hanno applicato soltanto leggi dello Stato che all'atto dell'approvazione in Parlamento non sono state per nulla considerate discriminatorie nei confronti dei cittadini.

Anzi, poiché la situazione patrimoniale complessiva di ogni nucleo familiare diviene uno degli elementi principali per la determinazione delle effettive condizioni economiche degli studenti universitari, ciascuno studente è posto in condizione di contribuire

proporzionalmente in ragione della propria capacità contributiva (articolo 53 Cost.).

Comunque al fine di rendere più uniforme su tutto il territorio nazionale la materia del trattamento del diritto allo studio universitario, è stato predisposto un nuovo schema di D.P.C.M., già sottoposto al parere del C.U.N. (che si è espresso in senso positivo) e che ora è allo studio della « Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome ».

Non appena terminerà l'iter di approvazione di tale decreto tutte le Università ai fini della determinazione delle tasse di iscrizione dei contributi da effettuarsi in base al reddito, alla condizione effettiva del nucleo familiare ed al merito potranno stabilire, in attuazione del comma 18 dell'articolo 5 della legge 24.12.93, n. 537 e delle norme successive ad essa, le fasce di reddito in modo uniforme sulla base degli indicatori della condizione economica, della condizione patrimoniale e dei criteri di merito riportati nel decreto medesimo.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Berlinguer.

PETRELLA, GRIGNAFFINI, SOAVE e BRACCO. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica.* — Per sapere — premesso che:

la legge 18 marzo 1958 espressamente prevede, all'articolo 2, che le deliberazioni circa l'assegnazione alle discipline previste dallo statuto di ciascuna università dei posti di ruolo disponibili nell'organico di ciascuna facoltà, quelle relative alle proposte di apertura di concorso e quelle riguardanti la procedura per i trasferimenti, siano adottate con il voto della maggioranza assoluta dei professori di ruolo appartenenti alla stessa facoltà;

la legge n. 382 del 1980, all'articolo 2, richiede per la elaborazione del piano quadriennale da parte del Ministero il parere della facoltà per i nuovi posti di professore ordinario e associato, sentiti i consigli di corso di laurea, indicando per ciascuna

facoltà e corso di laurea gli insegnamenti ad essi afferenti;

ancora l'articolo 95 della legge n. 382 del 1980 stabilisce che i professori associati partecipino alle deliberazioni dei consigli di facoltà per tutte le questioni ad eccezione di quelle concernenti la destinazione a concorso dei posti di professore ordinario, le dichiarazioni di vacanze, le chiamate relative a posti di professore ordinario nonché le questioni relative alle persone dei professori ordinari;

in materia di trasferimenti, l'articolo 8 della legge n. 382 del 1980 dispone che i professori ordinari possono essere trasferiti, anche da altre università, con le procedure di cui all'articolo 93 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'articolo 3 del decreto-legge 5 aprile 1945, n. 238;

l'articolo 93, quarto comma, del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, prevede che ogni trasferimento è disposto su deliberazione adottata dalla facoltà o dalla scuola competente col voto della maggioranza assoluta dei professori di ruolo appartenenti alla facoltà o alla scuola medesima;

l'articolo 3 del decreto-legge 5 aprile 1948, n. 238, dispone tra l'altro che i voti delle facoltà contenenti proposte di trasferimento di cattedre di ruolo debbono essere motivati. In caso di motivazione contraddittoria o insufficiente o quando dai ricorsi presentati la deliberazione della facoltà risulti manifestamente ingiusta o in contrasto con l'interesse degli studi, il Ministro può non dar luogo al trasferimento;

l'articolo 5, comma 9, della legge n. 537 del 1993 prevede che, nell'ambito della autonomia universitaria, le funzioni del ministero, fatte salve le competenze e le norme vigenti in materia di concorsi, siano attribuite alle università di appartenenza, che le esercitano nelle forme stabilite dallo statuto;

gli articoli di alcuni statuti delle università degli studi prevedono che spetta al consiglio di facoltà la programmazione e la

organizzazione dell'attività didattica della facoltà, nonché le deliberazioni sulla destinazione dei posti di ruolo, sulle richieste di nuovi posti e sulle chiamate dei professori di ruolo e dei ricercatori;

il decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1995, relativo al piano di sviluppo dell'università per il triennio 1994/1996, prevede l'utilizzo di strumenti programmatici nell'ambito delle facoltà;

è ben noto che alcuni consigli di facoltà si sono orientati nel senso di deliberare preliminarmente, in sedute non riservate ai soli professori ordinari, sia la programmazione in relazione alle esigenze didattiche e scientifiche, tenendo conto anche della programmazione dei singoli Dipartimenti Universitari, sia le questioni concernenti l'assegnazione alle discipline previste dallo statuto di ciascuna università dei posti di professori di ruolo, disponibili nell'organico di ciascuna facoltà, nonché quelle relative alle proposte di apertura di concorso, quelle riguardanti la procedura per i trasferimenti comprese le proposte dei singoli trasferimenti e, in seduta riservata ai soli professori ordinari, la destinazione a concorso dei posti di professore ordinario, le dichiarazioni di vacanze e le chiamate relative a posti di professore ordinario, nonché le questioni relative alle persone dei professori ordinari;

altri consigli di facoltà, in assenza di una preliminare e necessaria programmazione didattica e scientifica, adottano senza un valido fondamento giuridico, in seduta riservata ai soli professori ordinari, deliberazioni concernenti la programmazione, l'assegnazione di posti di ruolo disponibili nell'organico nonché quelle relative alle proposte di apertura di concorso di professore ordinario e quelle riguardanti le procedure per i trasferimenti e le proposte dei singoli trasferimenti —:

in applicazione del combinato disposto degli articoli 8 e 95 della legge n. 382 del 1980 e dell'articolo 93, quarto comma, del regio-decreto n. 1592 del 1933 e dell'articolo 3 del decreto-legge 5 aprile 1945,

n. 238, quale ritenga sia l'esatta interpretazione del dettato legislativo, al fine di chiarire, per evitare inutili contenziosi, in maniera esaustiva ed inequivocabile il corretto iter procedurale relativo alle deliberazioni del consiglio di facoltà, e precisamente se esse debbano essere adottate in seduta riservata ai soli professori ordinari o ai professori di ruolo di prima e seconda fascia per le questioni inerenti la programmazione in relazione alle reali esigenze didattiche e scientifiche della facoltà e dunque l'assegnazione alle discipline previste dallo statuto dei posti di ruolo disponibili nell'organico di ciascuna facoltà, le proposte di apertura di concorso, le procedure dei trasferimenti nonché le delibere per i singoli trasferimenti. (4-04611)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione di cui all'oggetto, si fa presente che la normativa universitaria attualmente vigente, pur articolata e complessa, è abbastanza chiara nel definire quali procedure adottare tra quelle indicate dall'On.le l'interrogante. Il decreto del Presidente della Repubblica 382/80 è il provvedimento a cui fare riferimento.

Pertanto tutte le deliberazioni concernenti i docenti di I Fascia (trasferimenti, destinazioni di posti a concorsi di ordinario, chiamate di vario genere relative a docenti di I fascia) sono adottate in seduta di Facoltà riservata solo ai professori ordinari.

Tutte le altre questioni, ivi comprese quelle organizzative di carattere generale, nonché quelle inerenti le programmazioni didattiche e scientifiche, le assegnazioni di discipline previste in Statuto, disponibili e attivate nell'ambito della Facoltà, le procedure e le chiamate per i trasferimenti di docenti di II fascia e Ricercatori ecc., sono discusse e deliberate in seduta congiunta da tutti i docenti di I e II fascia, salvo che gli Statuti dei singoli Atenei non stabiliscano diversamente.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Berlinguer.

PEZZOLI e SCARPA BONAZZA
BUORA. — Ai Ministri dell'università e

della ricerca scientifica e tecnologica e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

la seconda sessione 1995 per l'abilitazione di Stato all'esercizio della libera professione di dottore commercialista si è svolta all'Università di Ca' Foscari di Venezia il 27 novembre 1995 e 28 novembre 1995;

a tale esame si sono presentati 422 candidati alla prima prova (prova di ragioneria), mentre alla seconda (prova di diritto), i candidati sono stati 417, per un totale quindi di 839 elaborati da correggere da parte della Commissione esaminatrice:

per la correzione di detti elaborati la commissione d'esame si è riunita nei giorni: 5 febbraio 1995: dalle ore 9 alle ore 16, per un totale di ore sette; 12 febbraio 1995: dalle ore 9 alle ore 16, per un totale di ore sette; 1° marzo 1995: dalle ore 9 alle ore 17, per un totale di ore otto; 4 marzo 1995: dalle ore 9 alle ore 17, per un totale di ore otto; il tutto per un totale di ore trenta;

dai verbali non risultano peraltro evidenziate pause di sorta per ristori di vario tipo, che verosimilmente dovrebbero essere state fatte, se non altro per la consumazione dei pasti;

suddividendo quindi le trenta ore per ottocentotrentanove elaborati da correggere, risulta che la suddetta commissione ha dedicato per la correzione di ogni singolo elaborato il tempo medio di due minuti e qualche secondo e che, in questo tempo, sono compresi lettura dell'elaborato, con relativa correzione, stesura del giudizio ed attribuzione del voto relativo!!;

le fotocopie dei compiti consegnati ai richiedenti appaiono del tutto prive di correzioni e quindi in bianco;

i candidati non ammessi alle prove orali, ancora oggi (e quindi a distanza di ben sei mesi) non sono in possesso, pur avendone fatto regolare richiesta ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, sulla trasparenza amministrativa, della docu-

mentazione completa per espletare eventuali azioni legali (a tutt'oggi non sono stati consegnati i verbali relativi ai giudizi sulle prove scritte) —:

se non sia opportuno, in relazione ai fatti esposti, avviare un'indagine ministeriale presso la suddetta commissione d'esame di Stato, intesa a verificare se l'operato della stessa sia stato regolare alla luce di una serie di circostanze poco « trasparenti » messe in atto, a quanto risulta agli interroganti, dalla suddetta Commissione nei confronti dei candidati, quali ad esempio: *a)* le segretarie dell'ufficio esami di Stato dell'università di Venezia hanno dato disposizioni « errate » ai candidati circa la data dell'esposizione dei risultati delle prove scritte; *b)* i risultati dei candidati ammessi alla prova orale erano esposti senza alcuna votazione; *c)* i commissari hanno inoltre trascritto sulle buste degli elaborati consegnati dai candidati i nomi degli stessi pregiudicando l'anonimato degli aspiranti e conseguentemente permettendo di evidenziare i nomi di eventuali candidati probabilmente « eccellenti »; *d)* il tempo medio di correzione, seppure in bianco, è assolutamente insufficiente rispetto al contenuto di ogni singolo elaborato, che va letto, corretto, e giudicato con giudizio scritto, ricordando che i candidati sono persone munite di laurea, e per il quale erano state concesse sette ore per lo svolgimento delle prove e queste, nella media, si presentavano assai elaborate e corpose nel contenuto. (4-05207)

RISPOSTA. — *In relazione all'atto di sindacato ispettivo di cui all'oggetto, si espone quanto segue, dedotto dalla risposta inviata dal Rettore dell'Università di Venezia.*

In primo luogo si fa presente che la Commissione non ha interrotto i lavori per i pasti, preferendo consumarli in modo frugale durante i lavori medesimi.

È poi discrezione della Commissione stabilire le modalità di correzione degli elaborati, in quanto questi servono ad accertare la preparazione di base dei candidati.

In quanto al riferimento sulla legge 7.8.1990, n. 241, sulla trasparenza ammi-

nistrativa, si precisa che ai candidati non ammessi alle prove orali che ne hanno tratto richiesta, sono state consegnate copie dei loro elaborati. Non sono stati consegnati i verbali relativi ai giudizi sulle prove scritte in quanto, come previsto dal decreto ministeriale 9.9.1957 e successive modificazioni, i giudizi sono espressi in voti numerici.

Pertanto le « circostanze poco trasparenti » non esistono perché le segretarie hanno dato informazioni, a chi le richiedeva, dei risultati ottenuti. Il regolamento contenuto nel decreto ministeriale succitato all'articolo 13 recita: « L'elenco dei candidati ammessi, firmato dal Presidente della Commissione, viene affisso all'albo ».

Pertanto a fianco dei candidati ammessi alla prova orale non è stata indicata alcuna votazione.

L'anonimato degli elaborati, trattandosi di esami di Stato e non di concorso, non sussiste, in quanto l'articolo 12 del già citato Regolamento stabilisce che: « I lavori muniti della firma del candidato, sono consegnati... ».

Il tempo, infine, impiegato dalla Commissione per la correzione degli elaborati non è stato insufficiente in quanto la Commissione stessa, essendo composta di esperti nei due distinti campi fondamentali di studio (Ragioneria - Tecnica Professionale e Diritto), provvede, attraverso i Commissari esperti della materia coordinati dal Presidente, all'istruttoria degli elaborati stessi.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Berlinguer.

POLI BORTONE. — Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica. — Per sapere:

se, nell'ambito della preparazione del nuovo piano triennale, non ritengano di dover inserire anche la possibilità di istituire corsi di « laurea breve » in enologia, anche in considerazione del fatto che l'Italia è il primo Paese produttore vinicolo e che il comparto assumerà ancora più importanza nell'ambito della nuova organizzazione comune di mercato del vino, sicché

la preparazione di personale con qualificazione universitaria si appalesa di particolare importanza. (4-03197)

RISPOSTA. — In relazione all'atto di sindacato ispettivo di cui all'oggetto, si precisa che sulla G.U. n. 304 del 30.12.1996, è stato pubblicato il Decreto 4 novembre 1996 - concernente le modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al diploma universitario in viticoltura ed enologia.

L'articolo unico del suddetto decreto ha previsto anzitutto che all'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla Tabella I, annessa al regio decreto 30.9.38 n. 1652, è aggiunto il diploma universitario in viticoltura ed enologia. Quindi ha integrato la Tabella II nel senso che la Facoltà di agraria può rilasciare l'anzidetto diploma.

Infine, dopo la Tabella XXXI quater, allegata al citato decreto, ha aggiunto ancora la tabella XXXI quinquies relativa al rilascio del detto diploma universitario che attribuisce agli interessati il titolo di enologo.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Berlinguer.

PROCACCI e PECORARO SCANIO. — Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. — Per sapere — premesso che:

la provincia di Napoli, rispetto alle altre province campane, possiede il maggior numero di biotipi riconosciuti; figurano tra questi il Vesuvio, il Monte Faito, i Campi Flegrei, l'isola d'Ischia, Capri, Procida, il Parco di Camaldoli;

proprio in questi ultimi sono stati bruciati di recente 19 ettari di macchia mentre la riserva naturale — a poche ore dalla sua apertura ufficiale ai cittadini — è sfuggita alle fiamme;

numerose aree della Campania sono state oggetto negli ultimi giorni di incendi dovuti esclusivamente al dolo; così, tra l'altro, nell'isola d'Ischia, a Caserta non lontano dalla Reggio, nel Cilento;

le forze del Corpo forestale dello Stato sono costituite nella provincia di Napoli da 35 uomini: il coordinamento provinciale di Napoli è costituito da 2 ufficiali, 5 sottufficiali ed agenti, il comando di stazione di Napoli consta di 4 elementi; il comando di stazione di Pozzuoli di 4 elementi; quello di Castellammare di 5; quello di Ottaviano di 3; a Torre del Greco e Casamicciola sono altrettanti; 4 sono presenti a Palma Campania; 2 a Roccarainola;

come è noto al Corpo forestale dello Stato sono affidati compiti di fondamentale importanza nella tutela del territorio; tra l'altro la legge istitutiva del Ministero dell'ambiente n. 349 del 1986 gli attribuisce la difesa del patrimonio naturalistico italiano; la legge quadro sulle aree protette n. 394 del 1991 la sorveglianza delle aree naturali protette di importanza nazionale ed internazionale; la legge n. 157 del 1992, relativa alla fauna selvatica nazionale, e la legge n. 150 del 1992, in applicazione della Convenzione di Washington, attribuiscono al Corpo forestale dello Stato un ruolo insostituibile;

è evidente la netta contraddizione tra questi compiti e l'eseguità del personale sopra ricordata —

se non ritenga opportuno procedere tempestivamente ad adeguare le forze del Corpo forestale dello Stato, alle necessità del territorio nella provincia di Napoli, a cominciare dalle emergenze degli incendi criminosamente provocati. (4-02831)

RISPOSTA. — *Con riferimento a quanto rappresentato dalle SS.LL. On.li si evidenzia che il Corpo Forestale dello Stato è da anni afflitto da una carenza di personale ulteriormente aggravatasi di recente in seguito a numerosi collocamenti a riposo, che determina serie difficoltà per lo svolgimento dei compiti istituzionali non solo in Campania, ma più in generale in tutte le regioni in cui esso opera.*

Per sopperire alle specifiche esigenze della Regione Campania, ed in particolare della provincia di Napoli, sono periodica-

mente interessate apposite missioni di durata variabile, nelle quali viene impiegato personale di stanza in altre regioni per lo svolgimento di servizi di polizia venatoria ed ambientale, nonché di prevenzione degli incendi.

Si assicura comunque che le prospettate necessità di personale delle strutture operanti nella regione in argomento saranno tenute in debita considerazione all'atto dell'immissione in servizio dei vincitori dell'ultimo concorso per allievi agenti forestali.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali: Pinto.

PROCACCI. — *Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

la legge 11 agosto 1991, n. 266, all'articolo 8, comma terzo, prevede che le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri siano deducibili dalle imposte sui redditi per un ammontare non superiore a lire due milioni ovvero, ai fini del reddito di impresa, nella misura del cinquanta per cento della somma erogata entro il limite del due per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire cento milioni;

nei moduli utilizzati per la denuncia dell'Irpef per il 1995, che dovevano essere consegnati entro il 30 giugno 1996, ancora non era stata prevista tale deduzione —:

se intenda emanare tempestivamente i decreti previsti dall'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, modificato dalle leggi 25 marzo 1991, n. 102, e 11 agosto 1991, n. 266, affinché tale deducibilità possa essere già operata sui redditi del 1996, che andranno denunciati entro il giugno del 1997. (4-02907)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione al nostro esame la S.V. Onorevole ha evidenziato che, nonostante la legge n. 266 del 1991 abbia previsto la deducibilità dalle imposte sui redditi delle erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato, tale deduzione non era stata ancora prevista*

nei modelli per la dichiarazione dei redditi relativi al 1995, da presentare entro il 10 giugno 1996.

In relazione a ciò la S.V. Onorevole chiede di sapere se il Governo intenda emanare i decreti legislativi previsti dalla legge n. 408 del 1990, come modificata per effetto delle leggi n. 102 e n. 266 del 1991, affinché la menzionata deducibilità possa essere effettuata nella dichiarazione dei redditi da presentare entro il mese di giugno del 1997.

Al riguardo, occorre ricordare che la legge n. 266 del 1991 non recava una autonoma delega alla emanazione di decreti legislativi, ma, al fine di disporre la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle organizzazioni di volontariato, ampliava il contenuto della delega già prevista dall'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408 (recante, tra l'altro, « deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie »).

Quest'ultima norma attribuiva, infatti, al Governo la competenza ad operare, mediante l'adozione dei decreti legislativi ivi previsti, una revisione dell'intera normativa esistente in materia di agevolazioni tributarie.

Il termine per l'esercizio di tale delega, originariamente stabilito al 31 dicembre 1991, fu successivamente prorogato dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, al 31 dicembre 1992.

Ciò premesso, si fa presente che, in attuazione delle citate norme, l'Amministrazione finanziaria aveva predisposto una bozza di decreto legislativo, recante disposizioni volte al riordino della materia in parola, da trasmettere, in conformità con quanto previsto dal menzionato articolo 17 della legge n. 408 del 1990, all'esame della commissione consultiva parlamentare istituita dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825 (legge delega per la riforma tributaria), al fine di acquisirne il prescritto parere.

Peraltro, in considerazione della complessità e della delicatezza della materia da sottoporre a revisione e dal momento che i criteri dettati per l'esercizio della delega miravano a conferire maggiore razionalità

ed organicità alla disciplina delle agevolazioni, senza trascurare il profilo delle esigenze di bilancio, l'iter dei decreti legislativi di che trattasi non si è concluso entro il termine del 31 dicembre 1992.

Di conseguenza, decorso tale limite temporale, è venuta meno per il Governo la possibilità di esercitare la potestà delegata, ed, in assenza di una ulteriore espressa delega legislativa, non ha potuto più provvedere all'emanazione dei decreti legislativi previsti dal citato articolo 8 della legge n. 266 del 1991.

Va tuttavia segnalato che l'articolo 3, commi da 186 a 193, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 (collegata alla legge finanziaria per il 1997) reca disposizioni di delega al Governo per quanto attiene alla disciplina delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale: tale disciplina sarà contenuta in uno o più decreti legislativi da emanarsi entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della menzionata legge.

La disciplina in oggetto introdurrà un regime unico cui uniformare le normative speciali esistenti, con particolare riferimento alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 ed alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. Ciò al fine di pervenire ad un organico trattamento tributario di tutti gli enti non lucrativi, a prescindere dalla loro soggettività giuridica e dalle norme civilistiche loro relative.

In particolare, il comma 189, lettera e), prevede disposizioni relative al regime delle erogazioni liberali in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, estendendo tale regime anche ad eventuali altri enti ad essi equiparati, oltre che alle organizzazioni di volontariato e alle cooperative sociali sopra menzionate.

Al fine di predisporre i predetti schemi di provvedimenti legislativi, è stata costituita presso questo Ministero una apposita commissione di studio composta da esperti e da qualificati operatori di diritto, i cui lavori dovranno terminare entro il 30 aprile 1997.

Il Ministro delle finanze: Visco.

SANZA, GIOVANARDI, TASSONE, VOLONTÉ, PANETTA, BASTIANONI, NOCERA, LUCCHESI e MARINACCI. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica.* — Per sapere — premesso che:

la commissione esaminatrice relativa al concorso a professore universitario di ruolo di prima fascia indetto con decreto ministeriale 16 aprile 1992 e 6 agosto 1992, ha inviato già atti al ministero per gli adempimenti di rito relativi alla approvazione della procedura concorsuale;

l'amministrazione ha chiesto e ricevuto dal Cun parere negativo in merito alla regolarità degli atti della commissione esaminatrice;

il Cun non ha possibilità di esprimere alcun parere in tale fase, che attiene alle posizioni individuali dei singoli candidati;

il parere del Cun è, per altro, arbitrario perché attiene ai criteri di selezione e di valutazione della commissione, che costituiscono la *lex specialis* del concorso;

il ministero ha superato i termini stabiliti dalla legge per l'approvazione degli atti del concorso:

quali iniziative ritenga opportuno porre in essere al fine di consentire la emissione del decreto di nomina dei vincitori e porre termine ad una fase di confusione e di disordine che aggrava ancor più la situazione esistente nella delicata area della sanità del nostro paese. Siamo ai limiti dello scandalo ed è bene porvi rimedio nell'interesse dei tanti cittadini che devono avvalersi della sanità pubblica. (4-06065)

RISPOSTA. — *In relazione all'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto, si fa presente che gli On.li interroganti non hanno precisato a quale gruppo concorsuale essi fanno riferimento. Sembra di capire dal contesto dell'interrogazione che si riferiscono sia al concorso di « medicina generale » che a quello di « Anestesiologia ».*

Al riguardo si precisa che gli atti relativi ad entrambi i concorsi sono stati annullati con decreto ministeriale 5.12.96 a seguito

del parere negativo espresso dal CUN che, pur non entrando nel merito del giudizio nei confronti dei candidati, può entrare in quello delle procedure concorsuali.

In data 20.1.1997, comunque, il MURST ha richiesto il parere del Consiglio di Stato sulla opportunità di affidare le suddette procedure concorsuali alla originaria Commissione giudicatrice oppure di ricostituire una nuova Commissione.

Si è ancora in attesa di una risposta in merito da parte del Consiglio di Stato.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Berlinguer.

SARACENI, PAISSAN, FOLENA, CENTO, SETTIMI, SODA, BONITO, PROCCACCI, GALLETTI, LECCESE, PECORARO SCANIO, CESETTI, OLIVIERI, NOVELLI, PISAPIA, MASELLI, LUCIDI, PISTONE, EDO ROSSI, VENDOLA, MANZINI, CARMELO CARRARA, ORTOLANO, NESI, SAIA, VALPIANA e DALLA CHIESA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il 22 febbraio 1996 il cittadino italiano Davide Grasso è stato fermato dalle autorità di immigrazione della Repubblica delle Maldive per detenzione di un grammo di hashish e, per questo fatto, condannato all'ergastolo, con sentenza del 22 maggio 1996;

il 22 aprile 1996 il cittadino italiano Stefano Ghio è stato fermato dalle autorità maldiviane perché trovato in possesso di 0,5 grammi di semi di marijuana e, per questo fatto, condannato all'ergastolo con sentenza del 20 agosto 1996;

l'evidente assurdità e sproporzione delle condanne inflitte rappresenta un'intollerabile offesa alla giustizia e al senso comune;

le domande di grazia presentate dagli interessati sono state respinte;

Davide Grasso e Stefano Ghio sono tuttora detenuti nelle carceri maldiviane;

l'azione diplomatica finora condotta per ottenere il rimpatrio dei nostri connazionali non ha sortito alcun effetto;

analoga sorte è toccata nello stesso periodo ad un cittadino svizzero e ad un cittadino olandese;

ogni anno si recano in vacanza alle Maldive circa settantamila italiani, che rappresentano il ventisei per cento del flusso turistico per le Maldive;

gli interessi economici e gli investimenti italiani nelle Maldive sono ingenti —:

quali iniziative il Governo italiano intenda adottare per ottenere l'immediato rimpatrio dei cittadini italiani;

se non ritenga che la estrema gravità dei fatti imponga l'adozione di misure drastiche nei confronti del governo maldiviano, ivi compreso il blocco totale dei rapporti commerciali e dei flussi turistici. (4-05173)

RISPOSTA. — In merito a quanto segnalato dall'onorevole Interrogante, si ricorda che i connazionali Davide Grasso e Stefano Ghio, condannati all'ergastolo nelle Maldive per possesso di quantitativi minimi di sostanze stupefacenti, sono stati graziati ed hanno potuto fare ritorno in Italia l'8 febbraio 1997.

Il gesto di clemenza ha risposto alle aspettative manifestate dal Presidente della Repubblica Scalfaro, dal Presidente del Consiglio Prodi e dal Ministro Dini negli interventi effettuati a favore dei due connazionali con il Presidente Gayoon ed il Ministro degli Esteri Jameel.

Nel quadro delle iniziative promosse per facilitare l'adozione da parte delle Autorità maldiviane di un provvedimento a favore dei due connazionali, il Ministro Dini ha inviato a Malè, a fine gennaio, una Delegazione per avviare i negoziati per un accordo bilaterale di trasferimento delle persone condannate, che è stato parafato il 6 marzo scorso in occasione di una missione tecnica del Ministero degli Esteri.

Tale accordo consentirà di intervenire in caso di condanne di cittadini italiani nelle Maldive o di maldiviani in Italia e fornire pertanto un utile strumento per l'avvenire.

Nella stessa ottica, il Ministero degli Esteri sta inoltre intensificando la negoziazione e la stipulazione di analoghi accordi con altri Paesi. Attualmente l'Italia può ricorrere al trasferimento di detenuti con una quarantina di Stati aderenti alla Convenzione di Strasburgo del 1983 e con la Thailandia, con cui vige un trattato bilaterale. Anche con il Perù è stato stipulato recentemente un trattato, al momento in via di ratifica.

Per evitare il ripetersi di situazioni analoghe a quella in cui sono venuti a trovarsi i connazionali Grassi e Ghio, il Ministero degli Esteri si è anche fatto promotore di una campagna di informazione destinata ad assicurare che i turisti italiani siano pienamente avvertiti dei rischi sanitari, di sicurezza o di altro genere in cui possono incorrere in alcuni Paesi.

Come è noto l'economia maldiviana si basa principalmente sul turismo e sulla pesca. Dal 1990 al 1995 il turismo ha contribuito con circa il 18 per cento alla formazione del Prodotto Interno Lordo ed ha rappresentato ben il 65 per cento degli introiti in valuta estera; il settore turistico impiega inoltre l'11 per cento circa della forza lavoro. La presenza turistica italiana si articola in 13 villaggi vacanza situati in vari atolli.

L'interscambio commerciale bilaterale è alquanto limitato a causa della notevole distanza e, conseguentemente, della preferenza maldiviana nell'investire e commerciare con Paesi limitrofi, quali Sri Lanka, Singapore e India.

Tra i prodotti maldiviani oggetto d'importazione nel nostro Paese si distinguono quelli dell'industria ittica (pesci freschi e congelati) e dell'industria tessile (maglierie e calze vegetali) mentre le esportazioni italiane riguardano prodotti alimentari, elettrici, manufatti e meccanici.

Il Sottosegretario di Stato per per gli affari esteri: Toia.

SPINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

si è verificato un ennesimo episodio di scontro fisico nel quartiere di Brozzi, a Firenze, di cui sono state vittime, questa volta, nella giornata del 9 febbraio 1997, due giovani cinesi —:

a che punto siano gli adempimenti burocratici ed amministrativi per l'istituzione di un commissariato di pubblica sicurezza nella stessa Brozzi, dall'interrogante più volte sollecitato e più volte annunciato dalle competenti autorità;

se vi siano stati sviluppi nella vicenda del vicino complesso edilizio « Il Magnifico », immobile non completato che è stato teatro di due omicidi e per il quale si era parlato di un possibile utilizzo da parte della polizia di Stato; tale eventualità, ove si manifestasse concretamente praticabile, avrebbe benefici effetti dal punto di vista dell'ordine pubblico dell'intera area di Firenze nord-ovest. (4-07370)

RISPOSTA. — *Le condizioni dell'ordine e della sicurezza pubblica nell'area periferica della città di Firenze sono costantemente oggetto di vigile attenzione da parte delle Autorità centrali e provinciali di pubblica sicurezza che curano ogni possibile misura per fronteggiare i fenomeni di microcriminalità riscontrati.*

Risultando impossibile al momento la costituzione di un Commissariato di pubblica sicurezza, che comporterebbe l'assorbimento di personale in numero incompatibile con la funzionalità degli altri Uffici di polizia cittadini, si sta provvedendo intanto a istituire un presidio fisso della Polizia di Stato contestualmente all'acquisto, da parte del Comune, di immobile che verrà, a tale scopo, ceduto in locazione a questa Amministrazione.

Nelle more, già dall'ottobre scorso il questore di Firenze ha attivato un servizio a mezzo di « camper » con colori di istituto, attrezzato per la ricezione delle denunce e per gli interventi di emergenza, ad integrazione dei servizi di prevenzione e controllo già in atto.

Per quanto attiene all'immobile denominato « Il Magnifico », che questa amministrazione intende acquisire in locazione per le esigenze funzionali della Polizia di Stato, sono in corso, ripetutamente sollecitate, procedure preliminari presso i locali Uffici finanziari.

Il Ministro dell'interno: Napolitano.

STORACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la partecipazione della Corte dei conti al controllo sugli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, al fine di sottoporre l'esito all'esame del Parlamento, si esercita ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, in attuazione dell'articolo 100, secondo comma, della Costituzione —:

se non ritengano opportuno intervenire al fine di accertare se corrisponda a verità che l'ultimo rendiconto riguardante il Consiglio nazionale delle ricerche, le cui entrate annuali superano i mille miliardi, si riferisce all'esercizio 1990 e, qualora ciò risultasse vero, per quali ragioni non si è ritenuto opportuno e non si è proceduto ad effettuare il riscontro;

come intenda far fronte all'inerzia ed inefficienza degli organi preposti riguardo al problema sopra esposto;

se non ritenga che gli organi preposti abbiano, con la loro palese inerzia, violato ripetutamente precisi obblighi di legge;

in caso positivo, quali conseguenti misure intenda adottare in proposito. (4-06585)

RISPOSTA. — *Con riferimento alla interrogazione indicata in oggetto, si fa presente quanto segue.*

La relazione al Parlamento sulla gestione finanziaria del Consiglio Nazionale delle Ricerche per gli esercizi 1991/1995 è stata deferita all'esame della Sezione del controllo della Corte dei Conti, per le determinazioni di competenza.

Il controllo sulla regolarità e sull'efficacia della gestione del C.N.R. è stato svolto senza soluzione di continuità ed in maniera

attenta, tanto che in data 4.10.94 vi è stata una determinazione di rilievo ai sensi dell'articolo 8 della L. 259/1958, che riguarda la partecipazione della Corte dei Conti al controllo della gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

Per quanto concerne invece le cause che hanno provocato il ritardo nell'attività di referto al Parlamento, si evidenzia l'inadeguatezza del sistema di controllo cd. « cartolare » previsto dalla legge nei confronti di enti delle dimensioni e della complessità del C.N.R. Infatti, proprio per la complessità e le dimensioni del C.N.R., sono necessarie istruttorie numerose (in materia di personale, di attività immobiliari, di assetti organizzativi, di attività istituzionali) e particolarmente approfondite per acquisire la massa dei dati indispensabile per offrire al Parlamento una visione completa della gestione dell'Ente stesso.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Micheli.

TABORELLI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

presso l'università statale di Milano sono previste tasse di iscrizione di differente importo per studenti il cui reddito familiare a parità di fascia di reddito, provenga da lavoro autonomo o provenga da lavoro dipendente;

è così esercitata una palese discriminazione tra lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti, costringendo gli studenti il cui reddito familiare proviene da lavoro autonomo a pagare tasse di iscrizione molto più alte (fino ad oltre sette volte magari, con importi che si differenziano a volte per oltre settecentomila lire) rispetto a studenti del loro stesso corso il cui reddito familiare proviene da lavoro dipendente, pur essendo nei due casi il reddito quantitativamente uguale o comunque rientrante nella stessa fascia di reddito;

sembra così presupposto che le lire prodotte da un lavoratore autonomo ab-

biano maggiore potere di acquisto rispetto alla stessa cifra prodotta da un lavoratore dipendente;

tale presupposizione appare totalmente priva di senso e non trova alcuna razionale interpretazione —:

perché si sia ritenuto opportuno applicare tale distinzione;

se non ritenga ingiustificato il discriminante trattamento riservato ai lavoratori autonomi rispetto ai lavoratori dipendenti;

se non sia il caso di eliminare tale discriminazione, così da assicurare pari diritti e condizioni a tutti gli studenti distinguendo l'entità delle tasse di iscrizione solo per fasce di reddito, per differenze quantitative tra i redditi e ignorando ininfluenti differenze qualitative, quale quella tra lavoro autonomo e lavoro dipendente.

(4-07992)

RISPOSTA. — In riferimento all'atto ispettivo presentato, dall'On.le Negri si fa presente anzitutto che l'Università statale di Milano per mezzo del proprio organo di Governo (Consiglio di Amministrazione) ha deliberato in merito al pagamento delle tasse di iscrizione e dei contributi per l'anno accademico 1996/97 in conformità di precise disposizioni di legge e ad una direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'Università ha applicato infatti i seguenti atti normativi:

a) legge n. 537/93 (articolo 5, comma 18) nonché artt. 14 e 15 - interventi correttivi di finanza pubblica;

b) Decreti legge convertiti, in legge a modifica della legge 537/93, cioè il decreto-legge n. 122/94 convertito nella legge 236/95 e decreto-legge n. 475/95, convertito nella legge 5.11.96 n. 573;

c) legge 390/91 (articolo 4) - norma sul diritto agli studi universitari;

d) D.P.C.M. del 134.94, emanato in attuazione dell'articolo 4 della legge 390/91.

In attuazione delle disposizioni sopra richiamate che hanno previsto un nuovo

sistema di finanziamento delle Università statali, anche l'Università di Milano, come tutte le Università statali, ha dovuto prevedere importi diversificati nel pagamento dei contributi universitari (la tassa di iscrizione è a carico di tutti gli studenti, senza distinzione di sorta per L. 287.000) a seconda delle fasce di reddito, dell'ampiezza del nucleo familiare e del merito degli studenti.

Si fa presente, tra l'altro, che le decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione dell'Università sono state prese accogliendo, per la gran parte, le proposte formulate dagli studenti, rappresentanti di tutte le liste presenti nel suddetto Consiglio.

Pertanto l'Università ha deciso di suddividere le contribuzioni in otto fasce di tipologie contributive così articolate:

1) le prime tre fasce, sia in termini di reddito che di ampiezza del nucleo familiare, continuano ad essere quelle determinate sulla base della scala di equivalenza della Commissione Povertà di cui al D.P.C.M. 13.4.94, assumendo un reddito soglia di riferimento per la famiglia tipo di tre persone pari alla somma aggiornata al 1996 - £. 58.400.000;

2) i redditi previsti per la quarta e quinta fascia sono stati elevati del tasso di inflazione programmata (vedere articolo 4, comma 6 D.P.C.M. sopracitato), pari al 3,50 per cento (arrotondato) rispetto al 1995/96;

3) i redditi relativi alla sesta fascia sono quelli stabiliti dalla norma e correlati alla composizione del nucleo familiare di appartenenza;

4) le ultime due fasce 7° e 8° sono state istituite dall'Università per i redditi che superano i limiti attualmente previsti per la sesta fascia.

Nell'ambito di tali fasce poi l'Università ha ritenuto legittimo definire minori importi per contributi da porre a carico di studenti appartenenti a nuclei familiari i cui redditi siano riferiti a lavoro dipendente e/o a pensione (procedura peraltro già posta in essere dalla Università cattolica) in quanto le vigenti disposizioni legislative riguardanti la determinazione degli importi per tassa di

iscrizione, per contributi nonché quelle in materia di diritto allo studio esplicitamente lo consentono.

L'articolo 4 della legge n. 390/91, comma 1, infatti così espressamente recita: « con decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri lettera a) le condizioni economiche vanno individuate sulla base della natura e dell'ammontare del reddito imponibile e dell'ampiezza del nucleo familiare. Allo stesso modo l'articolo 5, comma 18 della legge 537/93 afferma: « criteri generali per la determinazione del merito, dei limiti di reddito e delle condizioni effettive del nucleo familiare di cui ai commi 14 e 15 sono stabiliti con D.P.C.M., previsto dalla legge 390/91.

Lo stesso D.P.C.M., del 13.4.94 successivamente emanato stabilisce (articolo 4, comma 1 e 3) che « il reddito familiare è definito in primo luogo sulle evidenze fiscali, integrate utilizzando valutazioni legate alla dimensione e alla tipologia economica delle attività che li generano ... ».

A tali principi si è attenuta l'Università statale di Milano, non certamente nell'intento di attribuire « una tacita ed illecita qualifica di evasore, con conseguente immediata punizione a carico dei figli, ... in barba ad ogni concetto di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge... ».

La detta Università e tutte le Università italiane hanno applicato soltanto leggi dello Stato che all'atto dell'approvazione in Parlamento non sono state per nulla considerate discriminatorie nei confronti dei cittadini.

Anzi, poiché la situazione patrimoniale complessiva di ogni nucleo familiare diviene uno degli elementi principali per la determinazione delle effettive condizioni economiche degli studenti universitari, ciascuno studente è posto in condizione di contribuire proporzionalmente in ragione della propria capacità contributiva (articolo 53 Cost.).

Comunque al fine di rendere più uniforme su tutto il territorio nazionale la materia del trattamento del diritto allo studio universitario, è stato predisposto un nuovo schema di D.P.C.M., già sottoposto al parere del C.U.N. (che si è espresso in senso positivo) e che ora è allo studio della « Con-

ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome».

Non appena terminerà l'iter di approvazione di tale decreto tutte le Università ai fini della determinazione delle tasse di iscrizione dei contributi da effettuarsi in base al reddito, alla condizione effettiva del nucleo familiare ed al merito potranno stabilire, in attuazione del comma 18 dell'articolo 5 della legge 24.12.93, n. 537 e delle norme successive ad essa, le fasce di reddito in modo uniforme sulla base degli indicatori della condizione economica, della condizione patrimoniale e dei criteri di merito riportati nel decreto medesimo.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Berlinguer.

TORTOLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nel comune di Monsummano Terme (PT) undici consiglieri comunali su venti si sono dimessi determinando lo scioglimento del consiglio;

tale provvedimento è stato espressamente richiesto dal prefetto di Pistoia al Ministro dell'interno;

con grave abuso di potere il sindaco di Monsummano Terme ha convocato in seconda convocazione il consiglio stante il ritiro successivo delle dimissioni di un consigliere, in aperta violazione delle norme in materia —:

quali iniziative intenda prendere la Prefettura di Pistoia nei confronti del sindaco per il suo comportamento chiaramente contrario alla legalità;

se intenda aderire alla richiesta di scioglimento del consiglio comunale come richiesto dal prefetto di Pistoia provvedendo a ciò in via immediata. (4-04774)

RISPOSTA. — *Nel consiglio comunale di Monsummano Terme, rinnovatosi in occasione delle consultazioni amministrative del 23 aprile 1995, si è venuta a determinare una situazione di crisi a seguito delle di-*

missioni rassegnate prima da un consigliere comunale e, successivamente, da altri dieci componenti il civico consesso, su venti assegnati dalla legge.

Tali ultime dimissioni sono intervenute con atti acquisiti al protocollo dell'ente in data 18 ottobre u.s. prima dello svolgimento della seduta del consiglio comunale convocata per la surroga del primo dei consiglieri dimissionari e fissata, in seconda convocazione, per il 22 ottobre 1996.

Conseguentemente il prefetto di Pistoia, con nota del 21 ottobre 1996, ha formulato la proposta di scioglimento di quel consiglio, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lett. b) n. 2 del decreto legge n. 452/96, per dimissioni della metà più uno dei membri assegnati.

Peraltro, con successiva nota del 23 ottobre u.s., il prefetto di Pistoia ha comunicato che il predetto consiglio comunale ha proceduto, in seconda convocazione, alla surroga del primo dei consiglieri dimissionari in data 22 ottobre 1996, con deliberazione dichiarata immediatamente esecutiva.

Nel corso della riunione consiliare del 31 ottobre successivo venivano surrogati anche gli altri nove consiglieri di minoranza dimissionari.

La circostanza che, nell'ambito della responsabile autonomia decisionale, l'organo elettivo, deliberando la surroga del primo dei consiglieri dimissionari, ha ricostituito il quorum strutturale minimo per il proprio funzionamento, con atto consiliare dichiarato immediatamente esecutivo, ha reso impraticabile all'epoca il perfezionamento della procedura di scioglimento di quel civico consesso per dimissioni della metà più uno dei suoi componenti, in attesa del controllo di legittimità dell'atto stesso da parte del competente organo regionale.

La prima deliberazione di surroga (seppur censurabile sotto il profilo della legittimità, in quanto adottata in costanza del citato decreto legge 452/96 - al tempo applicabile e, come noto, abrogato dal decreto legge 550/96 che ne ha sostanzialmente, ripreso il contenuto - il quale precludeva la surroga in presenza del concretizzarsi della fattispecie dissolutoria dell'organo per dimissioni della metà più uno dei consiglieri

assegnati) è stata, da ultimo, esaminata senza rilievi da parte del Comitato Regionale di Controllo in data 4 novembre u.s. divenendo esecutiva ai sensi di legge.

Pertanto, non potendo l'Amministrazione disapplicare atti giuridicamente esistenti, esecutivi ed efficaci, ai quali, finché non vengano posti nel nulla, in via di autotutela o altrimenti, non può essere disconosciuta la produzione degli effetti cui sono preordinati (C. di S. n. 1140 del 7 novembre 1978), sono da intendersi venuti meno i presupposti per lo scioglimento del consiglio comunale di Monsummano Terme, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lett. b), n. 2 della legge 142/90.

Il Ministro dell'interno: Napolitano.

VENDOLA. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

la vicenda della giovane laureanda Rosaria Nunzia Balducci, deceduta il 14 marzo 1996 senza essere riuscita a coronare il sogno della sua vita, e cioè di conseguire il titolo della laurea, ha profondamente turbato l'opinione pubblica dell'intera nazione;

la madre della ragazza, signora Chiara Testini, conduce a tutt'oggi una strenua battaglia affinché l'ateneo di Bari, superando un'interpretazione formalistica e burocratica delle vigenti normative, possa consegnare la laurea « *honoris causa* », in quanto una laurea *post mortem* è un fatto eccezionale, ma non inedito nella storia italiana;

il Ministro della pubblica istruzione, intervenendo telefonicamente alla trasmissione televisiva « Maurizio Costanzo Show », si è solennemente impegnato ad intervenire presso le autorità accademiche dell'università di Bari affinché possa essere trovata una soluzione positiva al caso;

vale la pena ricordare che la giovane Rosaria Nunzia Balducci, benché colpita da un male incurabile e doloroso, dedicò

tutte le sue energie al raggiungimento del suo scopo: la laurea —:

quali siano i passi compiuti dal Ministro interrogante sulla vicenda in oggetto;

cosa si intenda fare di concreto affinché ancora una volta certe attitudini burocratiche e bizantine della pubblica amministrazione non abbiano la meglio sui sentimenti di umanità, e affinché la defunta Rosaria Nunzia Balduzzi possa ricevere la meritata laurea *post mortem*.

(4-08117)

RISPOSTA. — In relazione all'atto di sindacato ispettivo di cui all'oggetto, si precisa, in via preliminare, che già è stata data risposta in Commissione ad analogo interrogazione (n. 5-00603) dell'On.le Mussolini.

Si è lieti di poter fornire all'On.le interrogante elementi positivi circa la conclusione della vicenda umana, per la quale tanto si è adoperato il MURST.

Da informazioni assunte in via breve si è appreso che il Senato accademico dell'Università di Bari, con delibera in data 17.12.1996, ha conferito la laurea in lettere alla memoria della studentessa Rosaria Nunzia Balducci.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Berlinguer.

ZACCHERA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

è compito del Governo, attraverso l'autorità prefettizia, svolgere un compito di controllo della pubblica amministrazione quando si evidenzino gravi anomalie nella gestione dei comuni;

nel comune di Curtatone (Mantova) da molti mesi i consiglieri comunali di minoranza hanno segnalato, sia in chiave politica che con esposti alla Corte dei conti ed al Coreco, presunte anomalie sulle convenzioni urbanistiche approvate da quella amministrazione comunale;

analogo e dettagliato esposto è stato inviato anche a parlamentari, affinché si

adoperino per un chiarimento della vicenda —:

se, attraverso la prefettura di Mantova, non ritenga opportuno procedere ad un approfondito esame della situazione sentendo le parti interessate, sia al fine della trasparenza amministrativa sia per impedire gravi fratture all'interno di quella amministrazione comunale. (4-05181)

RISPOSTA. — Si premette che la materia urbanistica, come peraltro la gestione del territorio, rientra nella autonomia dell'ente locale.

Sulla problematica evidenziata dalla S.V. sono stati effettuati accertamenti dalla competente prefettura, la quale ha riferito che la questione trae origine da alcune imperfezioni contenute nel testo delle convenzioni urbanistiche adottate dal comune di Curtatone (MN) nel corso dell'amministrazione Negri, sindaco negli anni '80, successivamente deceduto.

In particolare, nell'elaborazione progettuale delle Norme Tecniche di Attuazione di alcuni piani di lottizzazione sarebbe stata indicata la generica previsione di « aree standard da destinare a verde pubblico », da organizzare ad opera dei lottizzanti, i quali dovevano, tra l'altro, curare la semina e la piantagione, senza ulteriori specificazioni.

In alcuni casi, per effetto delle inadempienze degli interessati, l'amministrazione

comunale di Curtatone si è fatta carico degli oneri connessi all'attuazione pratica di tali prescrizioni urbanistiche.

Tali problematiche sono state, reiteratamente, oggetto di discussione in seno al consiglio comunale nonché di esposti alla Corte dei Conti in ordine ai quali non risultano, al momento, determinazioni.

Per contro, tali circostanze non sono mai state rappresentate alla Autorità Giudiziaria.

L'attività della prefettura non si estende al controllo sugli atti degli enti locali, essendo deputati a tale compito altri organi istituzionali.

Certamente la prefettura, unità di equilibrio tra governo centrale e locale promotrice del più ampio sviluppo delle autonomie, si muove al fine di realizzare l'indispensabile tutela della legalità ed il rispetto della volontà popolare, nonché dell'autonomia di gestione degli enti.

In questo compito di estrema delicatezza si inserisce, ove necessaria, un'azione di sollecitazione di tutti gli organi responsabili dell'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza. Questa azione, già intervenuta nel passato, si assicura che continuerà ad essere svolta dalla prefettura di Mantova, pur con lo spirito e le cautele dovuti in ossequio alle competenze attribuite alle autonomie locali.

Il Ministro dell'interno: Napolitano.